

Data di pubblicazione sul sito in “Amministrazione trasparente”: 16.11.2017

Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Sanremo e Taggia



Procedura aperta per la concessione di servizi
per la gestione dell'impianto sportivo
Campo Golf di Sanremo
con oneri di esecuzione di lavori
di manutenzione straordinaria

CIG: 7275577C10

DISCIPLINARE DI GARA

**Scadenza domande di partecipazione:
ore 13,00 del giorno 21 dicembre 2017**

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del relativo bando di gara

SOMMARIO

1. Normativa.....	3
2. Dati della procedura di affidamento.....	3
3. Oggetto della concessione.....	4
4. Durata e valore stimato della concessione	5
5. Canone annuo posto a base di gara	5
6. Subappalto.....	5
7. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di affidamento	5
8. Condizioni di partecipazione.....	6
8.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	6
9. Garanzia provvisoria	7
10. Imposta sulla gara	8
11. Visita di sopralluogo	8
12. Richieste di chiarimenti.....	8
13. Comunicazioni	8
14. Ulteriori disposizioni.....	9
15. Controversie.....	9
16. Trattamento dei dati personali.....	9
17. Accesso agli atti	9
18. Procedura di aggiudicazione	10
18.1 Tipo di procedura	10
18.2 Criterio di aggiudicazione.....	10
18.3 Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica	10
18.4 Criteri di valutazione dell’Offerta Economica	11
19. Modalità di presentazione della documentazione	11
19.1 Soccorso istruttorio	13
20. BUSTA A – “ <i>Documentazione amministrativa</i> ”	13
20.1 Requisiti di carattere generale e idoneità professionale	14
20.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	19
20.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali	19
20.4 Documentazione per l’avvalimento	20
20.5 Dichiarazione di accettazione e di impegno.....	20
21. BUSTA B – “ <i>Offerta tecnica</i> ”	22
22. BUSTA C – “ <i>Offerta economica</i> ”	22
23. Procedura di gara	22
23.1 Operazioni del Seggio di Gara	22
23.2 Operazioni della Commissione giudicatrice	24
23.2.1 Valutazione dell’offerta tecnica (BUSTA B).....	24
23.2.2 Valutazione dell’offerta economica (BUSTA C).....	24
24. Modelli allegati	25

1. Normativa

Per quanto non previsto dal presente documento, la disciplina della gara è dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i. (d’ora in avanti denominato “*Codice*”).

2. Dati della procedura di affidamento

Centrale di Committenza

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e Taggia.

Stazione appaltante

Comune di Sanremo, C.so Cavallotti, 59 – 18038 Sanremo (IM).

Tel: +39 0184 5801 – Fax: +39 0184 501783

Codice Fiscale: 00253750087

Email: servizio.appalti@comunedisanimremo.it

PEC: comune.sanimremo@legalmail.it

Sito Internet: www.comunedisanimremo.it

Responsabili del procedimento

Responsabile del procedimento

Ing. Danilo Burastero – Dirigente del Settore LL.PP., Fondi europei e Espropri – Responsabile della C.U.C. tra i Comuni di Sanremo e Taggia

Tel: +39 0184 580273 – Fax: +39 0184 501783

Email: d.burastero@comunedisanimremo.it

Oggetto della concessione (sintesi)

Concessione di servizi per la gestione dell’impianto sportivo *Campo Golf* di Sanremo, con oneri di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.

CIG: 7275577C10.

CPV: 92610000-0 (Servizi di gestione di impianti sportivi).

Tipo di procedura

L’affidamento avviene mediante *procedura aperta* (artt. 60 e 164, comma 2 del Codice), in esecuzione della determinazione a contrarre n. 2985 del 15/11/2017 (art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del Codice), esecutiva.

Si fa presente che, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 34, comma 20 e 21, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, si è proceduto a pubblicare sul sito internet istituzionale la Relazione per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica denominato “*Campo Golf*”, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 11 ottobre 2017, esecutiva.

La gara, aperta al pubblico, verrà esperita in una sala del Palazzo Comunale in Corso Cavallotti, n. 59 - Sanremo (IM).

Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** (art. 95 del Codice).

I criteri e i relativi pesi per l'attribuzione dei punteggi sono indicati in dettaglio nel seguito del documento, e possono essere così sintetizzati, su un punteggio massimo di 100 punti:

1. offerta tecnica: max 70 punti;
2. offerta economica: max 30 punti.

Documentazione di gara

La documentazione di gara è composta dai seguenti elaborati:

- a) la Convenzione di concessione approvata con provvedimento n. 2985 del 15/11/2017, esecutivo;
- b) il Codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione" (art. 2 del D.P.R. 62/2013);
- c) il Bando di gara;
- d) il presente Disciplinare di gara;
- e) la modulistica allegata;
- f) le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte.

La documentazione è disponibile sul sito internet del Comune di Sanremo alla pagina: http://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.

3. Oggetto della concessione

Il Comune di Sanremo affida in concessione ed in gestione il seguente impianto sportivo comunale:

Complesso Campo Golf di Strada Golf, costituito da n° 1 Campo da Golf di 18 buche per mq. 331.338, e dotato delle seguenti attrezzature: campo pratica, putting green, negozio, ristorante, bar, carts e n° 1 fabbricato denominato "Club House", censito catastalmente come segue:

Foglio 22, mappali:

- 355, 356, 1140, 1206, 1489, 1635 e 1636;
- 668 e 740 (immobile);
- 789 (di cui 2/3 fuori recinzione);
- 1193 (solo il terreno con esclusione del fabbricato e della sua area di pertinenza);
- 1807 ad eccezione dell'intera area ubicata in prossimità della vecchia stazione di partenza della funivia comprendente un orto coltivato, un campo di calcetto e una pista di *mountain bike*.

L'affidamento della gestione avviene nel rispetto delle modalità individuate dalla L.R. 7 ottobre 2009, n. 40, "Testo unico della normativa in materia di sport", con particolare riferimento al Titolo III, Capo III.

Le condizioni della concessione sono indicate all'art. 5 della Convenzione di concessione (d'ora in avanti denominata "Convenzione"); in particolare si rileva che l'affidamento è subordinato all'impegno dell'affidatario a realizzare entro la scadenza della concessione, **a proprio carico** e secondo le condizioni di cui al punto 2) del suddetto articolo, **i lavori di manutenzione straordinaria** della struttura sportiva elencati all'art. 6 della Convenzione, **fino ad un importo di € 1.100.000,00** (euro unmilioneecentomila/00) IVA esclusa, al netto dei ribassi, comprensivo degli oneri di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo; sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

Essendo tali opere inquadrabili nella definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del Codice ("lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà

dell'amministrazione aggiudicatrice”), la loro realizzazione, ivi comprese le modalità di affidamento da parte del concessionario, ricade nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”.

4. Durata e valore stimato della concessione

La concessione avrà la **durata di anni 9** (nove) a decorrere dalla data di consegna dell'impianto e del servizio di gestione.

Il **valore stimato della concessione**, ai sensi dell'art. 167 del Codice, è pari a presunti € **12.000.000,00** (euro dodicimilioni/00), calcolato moltiplicando per la durata totale della concessione il valore medio dei componenti positivi di conto economico (al netto degli ammortamenti), riferito agli ultimi tre esercizi, ricavabile dai bilanci redatti dall'attuale gestore, come desumibile dalla relazione per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica denominato “*Campo Golf*”, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 11 ottobre 2017, esecutiva.

5. Canone annuo posto a base di gara

A carico del Concessionario è previsto quale corrispettivo della presente concessione il versamento di un canone annuo a favore del Comune, nella misura determinata dall'offerta presentata in sede di gara dal soggetto aggiudicatario, secondo le modalità previste all'art. 4 della Convenzione. Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.

Il **canone annuo posto a base di gara** ammonta a € **15.000,00** (euro quindicimila/00) oltre IVA, se dovuta, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Non sono ammesse offerte in diminuzione.

Il canone annuo offerto dovrà essere versato dal concessionario in un'unica rata anticipata entro i primi quattro mesi di ogni anno solare. I pagamenti sono soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari come da art. 3 della Legge 136/2010.

Si rileva che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e quindi non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali, mentre le valutazioni in ordine alla necessità di redazione dello stesso restano a carico del Concessionario.

6. Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 18 della Convenzione e ai sensi della normativa vigente. L'autorizzazione al subappalto è subordinata alla dichiarazione di intento al subappalto da prodursi nella documentazione amministrativa da presentare ai fini della partecipazione della gara (vedasi l'allegato MODELLO 2, lettera i))

7. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di affidamento

Possono partecipare alla procedura selettiva pubblica i seguenti soggetti:

- a) i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in attività alla data di pubblicazione del bando, iscritti alla competente Camera di Commercio e che esercitino attività, ancorché non esclusiva, di gestione impianti sportivi di golf per un periodo minimo, in una o più soluzioni, di **almeno 5 (cinque) anni** nell'ultimo decennio;
- b) associazioni ed enti senza scopo di lucro, riconosciute dal CONI e affiliate alla Federazione Italiana Golf da almeno un quinquennio, ovvero affiliati ad altre

Federazioni Europee di Golf da almeno un quinquennio e riconosciuti dai Comitati Olimpici degli Stati europei di appartenenza, aventi esperienza nella gestione di impianti sportivi di golf per un periodo minimo, in una o più soluzioni, di **almeno 5 (cinque) anni** nell'ultimo decennio.

Ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40, "*Testo unico della normativa in materia di sport*", saranno escluse dalla partecipazione alla gara le Società ed Associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto sostanze di cui all'art. 33, comma 1 della citata normativa.

Si fa presente che per i consorzi, raggruppamenti, aggregazioni in rete e GEIE già costituiti o non ancora costituiti:

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni (di cui all'allegato MODELLO 1);
- l'offerta tecnica e quella economica dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del consorzio o raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) non siano ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da ogni singolo soggetto, e la documentazione presentata dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il cui nominativo deve essere esplicitamente indicato.

8. Condizioni di partecipazione

Per essere ammessi a partecipare all'affidamento i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dettagliatamente specificati in seguito.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate nell'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "*black list*" devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del D.L. 78/2010);
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora il concorrente partecipi già in raggruppamento o consorzio; i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice e i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma.

8.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Il soggetto (singolo, raggruppato, associato o in avvalimento) che intende partecipare alla gara dovrà produrre il documento "*PASSOE*", di cui all'art. 2, comma 3.2, della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (in allora AVCP), a seguito di registrazione obbligatoria dell'Operatore stesso mediante accesso al sito dell'Autorità Na-

zionale Anticorruzione (percorso: “Servizi → Avcpass”), secondo le istruzioni ivi riportate.

Il documento cartaceo dovrà essere debitamente **sottoscritto in originale** dal soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente (munito di rappresentanza legale o di relativa procura) ed inserimento nella Busta A “*Documentazione amministrativa*” (vedasi successivo punto 20, lett. i).

Si fa presente che la mancata registrazione presso il sistema AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l’esclusione dalla presente procedura; in tali casi, infatti, la Stazione Appaltante provvederà ad attivare il “*soccorso istruttorio*” di cui al punto 19.1 del presente disciplinare.

9. Garanzia provvisoria

L’offerta deve essere corredata da una **garanzia provvisoria**, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente; detta garanzia deve essere versata nelle forme previste dalla legislazione vigente.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L’importo della garanzia provvisoria è fissato in € **240.000,00** (euro duecentoquarantamila/00), pari al 2% dell’importo del valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del Codice.

Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia provvisoria in misura ridotta, per i casi previsti all’art. 93, comma 7 del Codice, la Busta A – “*Documentazione amministrativa*” deve contenere una copia della certificazione che giustifica la riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione. Si precisa che:

- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di tipo orizzontale o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.
- in caso di partecipazione in raggruppamento di tipo verticale, già costituito o da costituirsi, nel caso in cui solo alcune tra le imprese siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.
- In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La garanzia:

- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

- deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 13 della Convenzione, qualora l'offerente risultasse affidatario.

10. Imposta sulla gara

I concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC di € **200,00** (euro duecento/00) (art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005). Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla gara; si precisa che la mancata presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento (con indicazione del CIG) potrà essere regolarizzata, purché il pagamento stesso sia avvenuto prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

11. Visita di sopralluogo

Fermo restando quanto previsto in tema di dichiarazione di sopralluogo, stante la particolarità e la complessità della gestione, è obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara, la visita di sopralluogo alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
 - da un rappresentante legale, come risultante da certificato C.C.I.A.A.;
 - da un direttore tecnico del concorrente, ovvero da altro soggetto munito di delega (conferita dal titolare o da un rappresentante legale), purché dipendente del concorrente;
 - da soggetto diverso solo se munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare la data del sopralluogo con il Responsabile del procedimento di gara;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere svolto sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

12. Richieste di chiarimenti

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC comune.sanremo@legalmail.it, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite almeno n. 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sulla pagina web www.comunedisanremo.it.

13. Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente; ove ciò non accadesse, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

14. Ulteriori disposizioni

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32, comma 4 del Codice).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Alla stipula del contratto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 32 del Codice. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.

Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione del concessionario, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

15. Controversie

È esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Imperia.

16. Trattamento dei dati personali

A norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

17. Accesso agli atti

La partecipazione alla presente gara comporta l'obbligo per ciascun concorrente di autorizzare l'Amministrazione a concedere la presa visione e/o a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, in presenza di espressa richiesta di accesso agli atti, in base alla normativa vigente.

Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso agli atti presentate da altri concorrenti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione

alla gara, di segreti tecnici o commerciali, occorre che il concorrente precisi analiticamente nella documentazione presentata quali sono le informazioni e/o documentazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, per le quali manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, nonché indichi e comprovi le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

Si precisa che non saranno tenute in considerazione motivazioni generiche e non comprovate da specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

In mancanza di tale dichiarazione, l'Amministrazione si riterrà esonerata dal tenere in considerazione la richiesta di diniego.

La C.U.C. si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

18. Procedura di aggiudicazione

18.1 Tipo di procedura

L'affidamento avviene mediante *procedura aperta* (artt. 60 e 164, comma 2 del Codice), in esecuzione della determinazione a contrarre n. 2985 del 15/11/2017 (art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del Codice), esecutiva.

18.2 Criterio di aggiudicazione

L'affidamento è effettuato secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** (art. 95 del Codice).

I criteri e i relativi pesi per l'attribuzione dei punteggi sono indicati in dettaglio nei punti successivi, e possono essere così sintetizzati, su un punteggio massimo di 100 punti:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 3. offerta tecnica: | max 70 punti; |
| 4. offerta economica: | max 30 punti. |

18.3 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

L'offerta tecnica sarà valutata in base a due criteri principali, denominati "A" e "B", così individuati:

CRITERIO A: qualità del servizio, capacità e esperienza tecnico-organizzativa (**max 50 punti**), con i seguenti sub-criteri:

- 1) esperienza nella gestione di impianti sportivi analoghi a quello oggetto di gara relativamente agli ultimi dieci anni (**max. 17 punti**):
 - per ogni anno intero di gestione (n. 3 punti per ogni anno oltre il quinto) max 15 punti;
 - per numero di impianti gestiti (n.1 punto per impianto oltre il primo) max 2 punti;
- 2) livello di attività svolta riferito al triennio 2014/2016 (**max. 15 punti**):
 - numero medio di gare di golf organizzate annualmente (1 punto ogni 5 gare, con max. 5 punti);
 - numero medio annuo di presenze giocatori di golf italiani non soci che hanno avuto accesso all'impianto gestito (1 punto ogni 50 giocatori, con max. 5 punti);
 - numero medio annuo di presenze giocatori di golf esteri che hanno avuto accesso all'impianto gestito (1 punto ogni 50 giocatori, con max. 5 punti);
- 3) attività svolta nel triennio 2014/2016 a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani (**max. 6 punti**):
 - settore giovanile in attività (2 punti);

- attività a favore degli anziani over 65 (2 punti);
 - attività a favore dei disabili (2 punti);
- 4) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto (**max. 9 punti**):
- fino a 100 tesserati: 3 punti; da 100 a 300 tesserati: 6 punti; oltre 300 tesserati: 9 punti;
- 5) numero degli istruttori di golf qualificati messi a disposizione, per tutto il periodo della gestione, dal concessionario (**max 3 punti**):
- istruttori in possesso dei requisiti ed abilitazioni di legge (n. 1 punto per ogni istruttore).

Le dichiarazioni riguardanti il Criterio A potranno essere rese utilizzando l'allegato "MODELLO 3", e quanto dichiarato dal concorrente dovrà essere adeguatamente comprovato.

CRITERIO B: progetto gestionale/tecnico (**max 20 punti**)

Il concorrente dovrà presentare un progetto gestionale/tecnico, nel quale si esporranno le modalità operative con le quali si intende gestire l'impianto ed assicurare la qualità dei servizi offerti, nonché il cronoprogramma dei lavori di manutenzione di cui al punto 2) dell'art. 5 della Convenzione; potranno essere indicate anche eventuali proposte finalizzate allo sviluppo e al potenziamento delle attività, quali ad esempio:

- organizzazione di attività di attrazione, culturali, ludiche, ricreative, motorie o di socializzazione, anche volte a favorire l'incremento del turismo, ulteriori a quelle obbligatoriamente previste nella Convenzione;
- organizzazione di attività rivolte a giovani sotto i 18 anni;
- servizi a favore di soggetti con ridotta capacità motoria;
- altri interventi (esempio: spogliatoi, locali rimessaggio sacche, locali rimessaggio golf car, campo pratica, parcheggio, etc.).

18.4 Criteri di valutazione dell'Offerta Economica

La commissione attribuirà i punteggi relativi all'Offerta Economica moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per un coefficiente calcolato, tramite un'interpolazione lineare, con la formula:

$$V_{ai} = R_a/R_{max}$$

dove:

- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;
- R_a = valore (rialzo) offerto dal concorrente (a);
- R_{max} = valore (rialzo) dell'offerta più conveniente.

Quando il concorrente (a) non effettua alcuno rialzo, R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; per il concorrente che offre il maggior rialzo V_{ai} assume il valore 1.

19. Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere contenuta **a pena di esclusione dalla gara** in un **plico unico chiuso**, sigillato con ceralacca e controfirmato sul lembo di chiusura ovvero sigillato con nastro isolante trasparente apposto sopra le sigle sui lembi di chiusura.

Il plico dovrà riportare esternamente la dicitura:

"Procedura aperta per la concessione di servizi per la gestione dell'impianto sportivo Campo Golf di Sanremo con oneri di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria – GARA DEL 21 DICEMBRE 2017 – CIG: 7275577C10",

nonché le informazioni relative al soggetto concorrente; nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, vanno riportati sul plico le informazioni dell'impresa designata mandataria.

Il plico potrà pervenire a mezzo di raccomandata A/R del servizio postale o corriere; inoltre, è facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all'ufficio protocollo dell'ente. L'ufficio rilascerà ricevuta, nella quale sarà indicata data e ora di ricezione.

Il suddetto plico esterno, contenente le Buste A, B e C, dovrà essere indirizzato a:

*“Comune di Sanremo - Servizio Protocollo Generale
Corso F. Cavallotti, 59 - 18038 - Sanremo (IM)”*

e pervenire entro e non oltre il termine perentorio previsto per le **ore 13:00 del giorno 21 dicembre 2017, pena la non ammissione alla gara.**

Oltre il suddetto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, presentazione di altra offerta.

Non saranno in alcun caso ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, il quale nulla potrà pretendere od osservare se, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Tali plichi non verranno aperti e verranno quindi considerati come non pervenuti.

I plichi pervenuti in tempo utile non potranno essere più ritirati per nessuna motivazione e pertanto saranno aperti il giorno fissato per la gara.

La documentazione pervenuta per partecipare alla presente procedura di affidamento non potrà essere restituita al mittente per alcuna motivazione, ma rimarrà acquisita agli atti di gara.

A pena di esclusione dalla gara il plico deve contenere tre buste, ognuna delle quali deve essere sigillata con ceralacca e controfirmata sul lembo di chiusura ovvero sigillata con nastro isolante trasparente apposto sopra le sigle sui lembi di chiusura, recanti le diciture:

- **BUSTA A – “ Documentazione amministrativa”;**
- **BUSTA B – “Offerta Tecnica”;**
- **BUSTA C – “Offerta Economica”.**

L'offerta sarà comunque ammessa qualora il concorrente inserisca la documentazione amministrativa direttamente nel plico senza far uso della BUSTA A.

È causa di esclusione la mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di riferimenti al prezzo offerto nelle BUSTE A e B, o direttamente nel plico senza far uso della BUSTA C, debitamente chiusa.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

È preferibile che le dichiarazioni sostitutive e le offerte tecnica ed economica siano formulate avvalendosi dei modelli allegati.

A norma dell'articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni, accetta il *Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)*. Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente), e sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. Per ciascun dichiarante, in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti, è sufficiente una sola copia del documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all'originale della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

19.1 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

20. BUSTA A – “Documentazione amministrativa”

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. La documentazione va inserita nella Busta A – “Documentazione amministrativa”, che deve contenere i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di carattere generale e idoneità professionale (si veda il punto 20.1);
- b) documentazione circa il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (si veda il punto 20.2);

- c) documentazione circa il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali (si veda il punto 20.3);
- d) in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, la documentazione di cui al punto 20.4;
- e) dichiarazione di accettazione di impegno (si veda il punto 20.5);
- f) garanzia provvisoria (si veda il punto 9);
- g) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito (si veda il punto 11); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulti agli atti della Stazione appaltante.
- h) ricevuta del pagamento dell'imposta sulla gara (art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005) (si veda il punto 10);
- i) documento PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (in allora AVCP); (si veda il punto 8.1).

20.1 Requisiti di carattere generale e idoneità professionale

I requisiti di carattere generale e idoneità professionale possono essere attestati con il seguente documento:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera - ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - con allegata fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore - redatta in italiano e debitamente sottoscritta da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente (munito di legale rappresentanza o di relativa procura), conformemente all'allegato **"MODELLO 1"**, nella quale il sottoscrittore, *"consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)"*, dichiara e attesta espressamente:

- a) - le generalità del firmatario e la relativa qualifica;
 - l'esatta denominazione dell'impresa/società/associazione sportiva;
 - la sede dell'impresa/società/associazione: legale ed operativa, e l'indirizzo presso il quale si elegge domicilio ai fini della ricezione delle comunicazioni che saranno inviate dalla Stazione Appaltante;
 - il codice fiscale, la partita IVA, numero/i telefonico/i;
 - il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso i quali la Stazione appaltante è espressamente autorizzata ad inviare le comunicazioni;
- b) per i soggetti concorrenti:
 - i dati di iscrizione della impresa partecipante alla competente Camera di Commercio (o registro equivalente per i concorrenti esteri appartenenti agli Stati della U.E.), da cui risulti iscritta alla data di scadenza per la presentazione delle offerte del presente bando, per attività, ancorché non esclusiva, di gestione di impianti sportivi, e/o i dati di iscrizione della società/associazione sportiva agli albi ufficiali, quali ad es.: registro pubblico tenuto dal CONI e/o da altre Federazioni (o registro equivalente per i concorrenti esteri) da cui risulti iscritta alla data di scadenza per la presentazione delle offerte del presente bando.
 - gli estremi di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative (solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative);
 - per i concorrenti che risultino tra i soggetti obbligati ai fini del possesso del (D.U.R.C.), ai sensi dell'art. 1 del D.M. 24 ottobre 2007:
 - di non essere in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui

all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007;

- i numeri di matricola I.N.P.S., il codice Ditta I.N.A.I.L., le PAT I.N.A.I.L., la tipologia di C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti, la dimensione aziendale (numero complessivo di dipendenti) e la percentuale di incidenza della manodopera inerenti al presente servizio,
 - di essere in regola con tutti i relativi pagamenti inerenti gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di legge;
- la sede dell'Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

c) i nominativi, le date di nascita, la residenza e la qualifica:

c.1) del legale rappresentante (in caso di società/associazione sportiva), del titolare (in caso di impresa individuale), dei soci, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, del socio unico persona fisica nonché, in caso di società o consorzi con meno di quattro soci, del socio di maggioranza ovvero di tutti i soci se trattasi di maggioranza paritetica ovvero del socio maggioritario se trattasi di maggioranza relativa (e in quest'ultimo caso, il soggetto dovrà dichiarare anche di essere in grado di rappresentare la società o il consorzio e l'atto con cui tale potere gli è stato conferito) attualmente in carica;

c.1.1) *solo in caso di società o consorzio con meno di quattro soci, in presenza di maggioranza relativa del possesso del capitale sociale (es.: n. 3 soci con rispettive quote del 40%, 30% e 30%), dovrà essere altresì prodotta una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera - ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - con allegata fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, redatta in italiano, nella quale il socio maggioritario, "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)", DICHIARA e ATTESTA espressamente:*

- di essere in grado di rappresentare la società o il consorzio partecipante alla presente procedura di gara;
- di specificare l'atto col quale gli è stato conferito tale potere (patto di sindacato o parasociale o altro);

c.2) dei direttori tecnici (se nominati) attualmente in carica;

c.3) degli eventuali institori e/o procuratori attualmente autorizzati, con indicazione degli estremi della procura in corso di validità;

c.4) dei membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo attualmente in carica;

c.5) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (soci per le s.n.c., soci accomandatari, tutti i soggetti e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori, direttori tecnici, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

d.1) che la società/associazione sportiva o l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

d.2) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, pari decreto, della società/associazione sportiva/impresa, che vengono indicati nominalmente, "**per quanto a propria conoscenza**":

- non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati nell'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80, comma 10 pari decreto,

ovvero

- sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati nell'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80, comma 10 pari decreto. In tale caso i soggetti devono indicare:

- la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata, il reato commesso tra quelli riportati nell'art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del D.Lgs. 50/2016 e i motivi di condanna;
- i dati identificativi delle persone condannate;
- se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria relativa al periodo di esclusione;

- non sussistono, nei loro confronti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, pari decreto.

NOTA BENE: in assenza di tale dichiarazione del sottoscrittore, rilasciata con la dicitura "per quanto a propria conoscenza", **tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016** dovranno rendere DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta in carta libera ed in italiano - ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con allegata fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore - nella quale ciascun soggetto "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)", dichiara ed attesta espressamente quanto previsto alla presente lettera d.2) e debitamente la sottoscrive.

d.3) che la società/associazione sportiva/impresa, in caso di sentenze di condanna, ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (vedi art. 80, comma 7 del Codice); in caso affermativo si indica quanto segue:

- 1) se la sentenza di condanna definitiva abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definitiva dalle singole fattispecie di reato;
- 2) se la sentenza di condanna definitiva abbia previsto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
- 3) in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), se i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 abbiano risarcito interamente il danno o si siano impegnati formalmente a risarcire il danno;
- 4) per le ipotesi 1) e 2) se la società/associazione sportiva/impresa abbia adottato misure di carattere tecnico, organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo si elenchi la documentazione pertinente; se tale documentazione fosse disponibile elettronicamente si

indichino l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione;

- 5) nel caso in cui le sentenze di condanne siano state emesse nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 80, comma 3, quali misure la società/associazione sportiva/impresa ha adottato a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- e) che la società/associazione sportiva/impresa non si trova in alcuna delle cause ostative alla partecipazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- f) che la società/associazione sportiva/impresa non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 – comma 2 – lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non è soggetta ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e non si trova in qualsiasi altra situazione che determinerebbe l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- g) che la società/associazione sportiva/impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate relative alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- h) in riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. l):
- che la società/associazione sportiva/impresa non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.7.1991 n. 203;
- ovvero
- che la società/associazione sportiva/impresa è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.7.1991 n. 203 e ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero ricorrono i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge n. 689/1981;
- i) in riferimento alla situazione di controllo:
- i.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun partecipante alla presente procedura di affidamento, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- ovvero
- i.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di concorrenti che si trovano, rispetto all'operatore economico dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- ovvero
- i.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di concorrenti che si trovano, rispetto all'operatore economico dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- l) In riferimento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i.:
- che la società/associazione sportiva/impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di as-

sunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

ovvero

che la società/associazione sportiva/impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

ovvero

che la società/associazione sportiva/impresa è esclusa dall'obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto (indicare precisamente la casistica applicabile, con riferimenti normativi, atti regolamentari o circolari):

m) (per i concorrenti in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che si siano avvalsi della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria): che la società/associazione sportiva/impresa è in possesso delle certificazioni che legittimano la riduzione della cauzione provvisoria, e ne indica l'Ente che le ha rilasciate, la data di rilascio e relativa scadenza;

n) solo per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016:

la tipologia del consorzio, per quali consorziati il consorzio concorre (in caso di aggiudicazione, i soggetti individuati quali esecutori dell'affidamento in oggetto, non potranno essere diversi da quelli indicati) e il nominativo di tutti i consorziati;

Ogni consorziata che eseguirà parte del contratto dovrà produrre, a pena dell'esclusione della gara (fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio), la presente dichiarazione con i contenuti e le forme indicate nelle lettere da a) a m); parimenti nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio.

È fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.

ovvero

Nel caso in cui i consorzi intendano eseguire in proprio la concessione in oggetto, devono espressamente dichiarare tale intenzione, nonché la tipologia del consorzio.

o) Solo per soggetti GIÀ riuniti in raggruppamento temporaneo o consorziati o aggregati o GEIE ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere espressamente specificato:

- la tipologia del RTI (se orizzontale, verticale o mista);
- il nominativo del soggetto mandatario e del/i mandante/i che eseguiranno le prestazioni oggetto della concessione;
- la quota di partecipazione al raggruppamento;
- le parti della concessione che saranno eseguite dalle singole società/associazioni sportivi/impresi, con indicazione delle corrispondenti percentuali;
- che, in caso di aggiudicazione, i soggetti in questione si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione nella percentuale corrispondente.

Si fa presente che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni oggetto della concessione in misura maggioritaria.

Solo per soggetti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, o aggregarsi tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 specifica espressamente:

- la tipologia del RTI (se orizzontale, verticale o mista);
- il nominativo di tutti i soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto della concessione;
- il nominativo di quello al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo, che stipulerà il con-

- tratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (in caso di raggruppamento temporaneo);
- la quota di partecipazione al raggruppamento;
 - le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli soggetti, con indicazione delle corrispondenti percentuali;
 - che, in caso di aggiudicazione, i soggetti in questione si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione nella percentuale corrispondente.
 - che, in caso di aggiudicazione, i soggetti in questione si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016 (tale impegno non riguarda le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016).

Si fa presente che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni oggetto della concessione in misura maggioritaria.

- p) che, per quanto a propria conoscenza, la società/associazione sportiva non ha tra i propri affiliati atleti che risultino aver assunto sostanze di cui all'art. 33, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40, "*Testo unico della normativa in materia di sport*".

AVVERTENZE

La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso deve allegarsi, originale o copia conforme della procura.

In caso di concorrenti costituiti da soggetti riuniti o consorziati o aggregati o GEIE ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d,) e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 o che intendano riunirsi, consorziarsi o aggregarsi, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa da ciascun concorrente che costituisce il soggetto costituendo.

20.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti dovranno dimostrare che il valore medio dei componenti positivi di conto economico (al netto degli ammortamenti), riferito agli ultimi tre esercizi, ricavabile dai propri bilanci relativi alla gestione di impianti sportivi di golf sia pari ad almeno € **1.000.000,00** (euro unmilione/00).

Documentazione probatoria: la dimostrazione del possesso del requisiti di cui al presente punto potrà avvenire da parte dei concorrenti già in sede di gara, allegando alla documentazione amministrativa copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei bilanci o di loro estratti riferiti ai tre anni precedenti (attraverso i mezzi di prova elencati all'Allegato XVII del Codice).

20.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali

I concorrenti dovranno dimostrare un'esperienza minima nella gestione di impianti sportivi di golf per un **periodo minimo di 5 (cinque) anni** nell'ultimo decennio.

Documentazione probatoria: la dimostrazione del possesso del requisiti di cui al presente punto potrà avvenire da parte dei concorrenti già in sede di gara, allegando alla documentazione amministrativa copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di certificazioni rilasciate da enti pubblici o privati, contratti in essere o altra idonea documentazione da cui risultino tali requisiti (attraverso i mezzi di prova elencati all'Allegato XVII del Codice).

20.4 Documentazione per l'avvalimento

In caso di avvalimento dei requisiti di un altro operatore a norma dell'art. 89 del Codice, la BUSTA A – “*Documentazione amministrativa*” dovrà contenere:

- dichiarazione con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti speciali, di idoneità professionale, economico-finanziari, tecnico-professionali, per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima:
 - dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice;
 - dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

La dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta da soggetto autorizzato ad impegnare l'impresa ausiliaria (munito di legale rappresentanza o di relativa procura) ed essere corredata da copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

La dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta da soggetto autorizzato ad impegnare l'impresa ausiliaria (munito di legale rappresentanza o di relativa procura) ed essere corredata da copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- il documento PASSOE dell'impresa ausiliaria, di cui all'art. 2, comma 3.2 della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (in allora AVCP);
- la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 20.1 del presente disciplinare, sottoscritta dall'impresa ausiliaria (allegato MODELLO 1).

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

20.5 Dichiarazione di accettazione e di impegno

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente dichiarazione:

DICHIARAZIONE redatta in italiano e debitamente sottoscritta da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente (munito di legale rappresentanza o di relativa procura), conformemente all'allegato “**MODELLO 2**”, nella quale il sottoscrittore dichiara

espressamente:

- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nella convenzione inerenti la concessione del servizio in oggetto e nelle eventuali risposte a quesiti pubblicate nell'ambito della procedura in oggetto;
- b) di avere effettuato sopralluogo, prescritto dal punto 11 del presente disciplinare di gara, presso l'impianto sportivo oggetto di concessione e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della concessione e dei lavori di manutenzione straordinaria previsti, e di avere ritenuto le condizioni del servizio stesso tali da consentire l'offerta;
- c) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni e i lavori di cui all'oggetto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della durata contrattuale e a rispettare tutti gli obblighi a favore del personale dipendente, imposti a carico del datore di lavoro dalla vigente normativa, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza, solidarietà paritetica, etc., nonché dai relativi contratti collettivi di lavoro;
- d) di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione e comunque prima della firma del contratto, le garanzie indicate all'art. 13 della Convenzione, relativamente alla gestione del servizio oggetto di concessione e alla corretta esecuzione e al completamento dei lavori;
- e) di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione e comunque prima della firma del contratto, una polizza di assicurazione per il rischio di "Responsabilità Civile" e "Incendio" alla proprietà comunale, con primaria Compagnia Assicuratrice, con durata non inferiore al periodo di gestione e per massimali e limiti minimi previsti espressamente dall'art. 14 della convenzione, nonché a produrre copia del contratto di assicurazione stesso;
- f) di assumere e rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), e di essere a conoscenza che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9-bis della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto, e che tutte le relative transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG: 7275577C10;
- g) di aver preso visione del "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo*" pubblicato sul sito internet istituzionale, nella Sezione "*Amministrazione trasparente*" e di obbligarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ad oggetto: "*Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, le norme comportamentali contenute nei sopracitati codici, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
- h) di impegnarsi al pagamento di tutte le spese previste dalla legge, tasse ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione, nonché al pagamento delle spese di pubblicazione della presente gara da versare entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva;
- i) che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in merito alle prestazioni di cui all'art. 18, punto 4) della Convenzione, intende avvalersi di subappalto per la gestione del bar e/o del ristorante e/o del negozio, e le indica specificatamente; in assenza della dichiarazione di cui alla presente lettera, non sarà concessa l'autorizzazione al subappalto;
- j) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati per-

sonali raccolti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento, e di autorizzare in tal senso l'Amministrazione.

21. BUSTA B – “Offerta tecnica”

A pena di esclusione, la BUSTA B – “Offerta tecnica” contiene la documentazione, precisata dettagliatamente nel punto 18.3, relativa ai seguenti criteri di valutazione:

- **CRITERIO A** (qualità del servizio, capacità e esperienza tecnico-organizzativa), redatta preferibilmente utilizzando il MODELLO 3 allegato;
- **CRITERIO B** (progetto gestionale/tecnico).

L'offerta tecnica è sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate nelle “Avvertenze” riportate in calce al punto 20.1 del presente disciplinare.

22. BUSTA C – “Offerta economica”

A pena di esclusione, la BUSTA C – “Offerta economica” contiene l'offerta economica del concorrente, predisposta preferibilmente utilizzando il MODELLO 4 allegato.

L'offerta dovrà essere formulata indicando **l'importo del canone annuo offerto, in aumento** rispetto al canone annuo posto a base di gara indicato nel precedente punto 5.

A pena di esclusione, l'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate nelle “Avvertenze” riportate in calce al punto 20.1 del presente disciplinare.

23. Procedura di gara

23.1 Operazioni del Seggio di Gara

Il Seggio di gara sarà costituito dal Presidente nella persona dell'ing. Danilo Burastero, dirigente della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e Taggia, con funzioni di verbalizzante, e da due testimoni noti.

Il giorno **21 dicembre 2017 alle ore 15:00**, in **seduta pubblica**, il Seggio di gara:

- a) procederà a verificare che i plichi siano pervenuti entro il termine perentorio prescritto e che siano integri e confezionati conformemente a quanto previsto nel presente disciplinare; il Presidente apporrà su ciascuno data e sigla, unitamente ai componenti del seggio di gara, e, in caso di riscontro negativo della regolarità esteriore, procederà all'esclusione del plico stesso;
- b) procederà, quindi, all'apertura dei plichi conformi alle prescrizioni della *lex specialis* di gara, verificandone la regolarità del contenuto e riscontrando la presenza della BUSTA A (documentazione amministrativa) o della documentazione stessa sfusa nel plico, nonché, in particolare, della BUSTA B (offerta tecnica) e BUSTA C (offerta economica), integre e confezionate conformemente alle prescrizioni del presente disciplinare; il Presidente apporrà su ciascuna busta data e sigla, unitamente ai componenti del seggio di gara.

Il Presidente di gara verificherà quindi la correttezza e completezza della **documentazione amministrativa** contenuta nella **BUSTA A**, e in particolare:

- a) il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico delle imprese istituito presso l'ANAC e/o da altri registri;
- b) il rispetto dei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del Codice:
 - che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero che non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario;
 - che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice hanno indicato di concorrere, non abbiano partecipato alla gara in qualsiasi altra forma.

In caso di violazione si applica quanto riportato nel citato articolo.

- c) se abbiano o meno presentato offerta concorrenti che, in base alla relativa dichiarazione, siano fra di loro in situazione di controllo; in caso positivo, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, dovrà essere accertata l'eventuale sussistenza di univoci elementi tali da determinare che l'offerta presentata si imputabile ad un unico centro decisionale;
- d) il rispetto delle condizioni di partecipazione previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel Codice dei contratti pubblici, anche con riferimento ai casi di partecipazione plurisoggettiva.

Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, attraverso la procedura di *soccorso istruttorio*; costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si procederà, quindi, a riunire ed inserire in un unico plico le **BUSTE C (offerta economica)** presentate dai concorrenti ammessi; su tale plico il Presidente apporrà la data della seduta di gara, l'oggetto, la dicitura "*offerte economiche*" con il relativo numero delle stesse ivi contenute. Tale plico verrà quindi sigillato con nastro isolante, siglato sul frontespizio e sui lembi di chiusura e conservato in luogo sicuro a cura del Presidente di gara.

Il Presidente di gara procederà poi all'apertura della **BUSTA B (offerta tecnica)** presentata dai concorrenti ammessi alla gara, al fine della verifica del contenuto, per cui saranno apposti dal Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio di gara, data e sigla su ogni fascicolo rinvenuto e sarà presa nota del contenuto ai fini di redigerne una sommaria descrizione per le operazioni di verbalizzazione.

La documentazione tecnica verrà quindi riposta nella rispettiva BUSTA B, che sarà chiusa e sigillata con nastro isolante, nonché controfirmata sui lembi di chiusura da tutti i componenti del seggio di gara.

Le BUSTE B così sigillate saranno conservate in luogo sicuro a cura del Presidente di gara in attesa che siano rimesse alla Commissione giudicatrice.

Al termine delle operazioni il Presidente del Seggio di gara dichiarerà la chiusura della seduta, della quale verrà redatto verbale.

23.2 Operazioni della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, all'uopo nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, effettuerà in **seduta riservata**, l'esame e la valutazione delle offerte tecniche e procederà all'attribuzione dei punteggi secondo quanto disposto ai punti successivi.

23.2.1 Valutazione dell'offerta tecnica (BUSTA B)

La commissione procederà all'esame delle offerte tecniche, in seduta riservata.

- Per il CRITERIO A, la valutazione sarà effettuata assegnando i punteggi stabiliti nel punto 18.3 del presente disciplinare;
- per CRITERIO B, la valutazione delle offerte sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale adeguatamente motivata, da parte di ciascun commissario di gara, di un coefficiente variabile tra zero e uno. Il valore medio di tali coefficienti sarà moltiplicato poi per il punteggio massimo attribuibile al criterio.

Dopo aver assegnato ai Criteri A e B i relativi punteggi come sopra descritto, se nessun concorrente avrà ottenuto il punteggio massimo attribuibile all'Offerta Tecnica (pari a 70 punti), al fine di preservare l'equilibrio tra l'Offerta Tecnica e quella Economica la commissione provvederà ad una "*riparametrazione*". In pratica, la commissione assegnerà al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Ai fini del rispetto del principio di separazione tra l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica, in quest'ultima **non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica, tale da comprometterne la segretezza.

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:

- esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni siano lasciate alla Stazione appaltante;
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalle condizioni della Convenzione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile al servizio oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- comportano maggiori oneri, indennizzi, rimborsi, adeguamenti o altro, a carico della Stazione appaltante; sotto il profilo economico, pertanto, l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.

23.2.2 Valutazione dell'offerta economica (BUSTA C)

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in successiva **seduta pubblica**, la cui data verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sanremo, in "*Amministrazione Trasparente*", la Commissione giudicatrice procederà:

- a) a rendere noti i punteggi relativi all'offerta tecnica assegnati ad ogni concorrente per ciascun criterio e sotto criterio nonché le eventuali non ammissioni alle fasi

successive di gara di uno o più concorrenti, accertate dalla Commissione stessa in sede di valutazione, e a dichiarare, in tale caso, l'esclusione definitiva degli stessi;

- b) all'apertura della BUSTA C (Offerta Economica) presentata da ciascun concorrente ammesso alla gara, verificando la completezza del suo contenuto e dando lettura degli aumenti offerti.

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà, dandone motivazione, i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione;

- c) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche presentate, secondo quanto dettagliato al punto 18.4 del presente disciplinare di gara;

- d) a sommare, quindi, i punteggi attribuiti all'Offerta tecnica e all'Offerta economica di ciascun concorrente ai fini di determinare il relativo punteggio complessivo attribuito agli stessi.

A parità di punteggio, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della Legge Regionale 07/10/2009 n. 40, la gestione dell'impianto sportivo sarà affidata, in via preferenziale, ai soggetti di cui alla lettera b) del punto 7 del presente disciplinare. Fatto salvo quanto indicato nel precedente periodo, nel caso di due o più offerte con lo stesso punteggio complessivo, sarà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico; nel caso di stesso punteggio complessivo e stesso punteggio tecnico si procederà mediante sorteggio.

- e) a formare la graduatoria definitiva delle offerte.

Verrà dichiarata la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente, primo in graduatoria, che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Centrale Unica di Committenza pubblicherà, ai sensi dell'art.72 del Codice, tutte le informazioni inerenti lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione, quali: comunicazione delle date delle sedute pubbliche di gara successive a quelle indicate nel bando, ammissioni e risultanze delle sedute di gara, qualsiasi altra informazione utile, l'esito di gara sul proprio sito, in "Amministrazione trasparente" all'indirizzo:

http://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta valida, purché sia ritenuta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice, idonea e conveniente ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La C.U.C. si riserva comunque la facoltà di procedere in qualsiasi momento, con debita motivazione, a: annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

24. Modelli allegati

È preferibile che le dichiarazioni e le offerte siano formulate avvalendosi dei modelli allegati:

- MODELLO 1: dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di carattere generale e idoneità professionale;
- MODELLO 2: dichiarazione di accettazione di impegno;
- MODELLO 3: tabelle relative al "CRITERIO A" dell'Offerta Tecnica;

- MODELLO 4: Offerta Economica.

In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Sanremo, 16 novembre 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.,
FONDI EUROPEI E ESPROPRI

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Ing. Danilo Burastero
(documento firmato digitalmente)